

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 6 dicembre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (n. 474).

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per la violazione di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro l'entrata in vigore di tale legge;

rilevato che:

- il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 2, demanda agli Stati membri l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore e stabilisce che gli organismi di controllo debbano essere enti terzi indipendenti;

- lo stesso regolamento stabilisce, inoltre, agli articoli 27 e seguenti, che in caso di irregolarità o infrazione, l'organismo di controllo debba applicare "misure correttive appropriate e tempestive", e non obbliga all'adozione di disposizioni sanzionatorie giurisdizionali;

- il regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, prevede all'articolo 91 che gli Stati membri adottino le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni biologiche nell'etichettatura dei prodotti;

- i due predetti regolamenti europei non stabiliscono procedure specifiche in materia di accreditamento degli organismi di controllo, lasciando agli Stati membri liberi di decidere se applicare la procedura del organismo nazionale di accreditamento, definita con il regolamento (CE) n. 675/2008 "che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti";

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

considerato che lo schema di decreto prevede, in particolare:

- agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni;

- all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole, in qualità di autorità competente, delega i compiti di controllo agli organismi di controllo ed esercita i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza. La stessa vigilanza e lo stesso controllo sono esercitati anche dalle Regioni e dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo forestale dello Stato), mentre il necessario coordinamento dovrà essere assicurato mediante la stipula di protocolli d'intesa;

- all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività. Tra i requisiti vi è anche quello di essere "accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente". L'autorizzazione, ai sensi del comma 4, ha durata quinquennale. I commi 8 e 9, a fini trasparenza e di prevenzione di conflitti di interesse, stabiliscono l'esclusività dell'attività di controllo e l'obbligo di rotazione quinquennale degli operatori sottoposti al controllo;

- all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo;

- all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo;

- all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione;

- all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo;

- all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico;

- all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori;

- agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni;

- agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione;

valutato che lo schema in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento, come alcune definizioni all'articolo 2 (come "biologico", "operatore" e "conversione"), siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto e di evitare di dover intervenire con disposizioni correttive in caso di modifiche al regolamento;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo, come lo stesso articolo 27, paragrafo 5, del regolamento, che fa riferimento alla "versione più recente pubblicata";

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, che l'accreditamento degli organismi di controllo, richiesto ai fini dell'autorizzazione del Ministero, sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (considerando n. 49).

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi e, in particolare, nello specifico riconsiderare la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 che prevede una sanzione minima di soli 300 euro per utilizzo non conforme del logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.

Luis Alberto Orellana